

DPCM 11 giugno 2020: linee guida Conferenza Regioni¹

CHECK LIST

MISURE DI PREVENZIONE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

<u>Informazione</u> Predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (<i>steward</i> di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare	☐
<u>Prodotti igienizzanti</u> Rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto	☐
<u>Prenotazioni</u> Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg	☐
<u>Temperatura corporea clienti</u> Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C	☐
<u>Postazione cassa</u> La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione	☐
<u>Organizzazione degli spazi</u> Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento del distanziamento di almeno 1 metro tra gli utenti, a eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile, organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita	☐

¹ L'art. 1, comma 14, del DL n. 33/2020 stabilisce che le attività economiche debbano svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali. **In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o linee guida nazionali.** Il comma 15 prevede che il mancato rispetto dei protocolli/linee guida regionali o, in assenza, nazionali determina la sospensione dell'attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

<u>Zone d'ombra</u> Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde	☐
<u>Distanziamento ombrelloni</u> Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo)	☐
<u>Distanziamento tra le attrezzature</u> Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m	☐
<u>Pulizia e disinfezione</u> Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni (spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc.) e comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto. Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettate a ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso, a ogni fine giornata	☐ ☐
<u>Attività ludico sportive</u> E' da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti	☐ ☐